PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 13.01.2022

Circolare 02/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti che fatturano a soggetti che rilasciano la lettera di intento

Oggetto: novità per la fatturazione in presenza di lettera di intento.

Si indicano qui di seguito alcune delle principali novità intervenute per il 2022 **nel caso di fatturazione a clienti che rilasciano la lettera di intento per la non applicazione dell'IVA** (cd. "esportatori abituali").

Dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti **non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972**, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, **verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'**articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983**, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

L'**articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020** (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il **rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva**. In particolare, la norma ha introdotto due **macro-aree di intervento**:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale **finalizzate all'inibizione al rilascio** ed **all'invalidazione di lettere d'intento illegittime** da parte di falsi esportatori abituali;
- **l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021**)** sono state definite le **modalità operative** relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Le **attività di analisi e di controllo**, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate **in conformità a particolari selezioni mirate**, **incrociando le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento** presentate dal contribuente **con le informazioni disponibili nelle banche dati** in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, potrà scattare la **procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento** e precisamente**:**

- le stesse vengono invalidate e **rese irregolari al riscontro telematico** dell'avvenuta presentazione;

contestualmente,

- **l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente** (esportatore abituale) **una comunicazione a mezzo pec** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e **le relative motivazioni**.

Allo stesso modo, **viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente** o prestatore con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i **dati identificativi del soggetto emittente** e il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata**.

L'attività di controllo può portare anche **all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata **una ricevuta di scarto**, **contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni** che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

Le nuove indicazioni nelle fatture emesse per operazioni con lettera d'intento:

Dal 2022 sarà qundi richiesto un **maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica** emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "*Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento*"**, **nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la **prima**, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la **seconda**, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Dal 2022 dovrà inoltre essere compilato **il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata **la dicitura "INTENTO**"
- nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (**es. 08060120341234567-000001**)
- nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)**, recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

I clienti che **gestiscono direttamente la fatturazione** con programmi autonomi **dovranno rivolgersi alla propria casa di software per aggiornare la procedura di fatturazione.**

I clienti che utilizzano il programma gestionale **"FATTURE WEB" potranno emettere da subito le fatture con le nuove modalità** e richiedere allo Studio informazione per la loro corretta compilazione.

I controlli da effettuare per provare di non essere coinvolti in frodi mediante l'utilizzo di false lettere di intento:

Sulla base della Giurisprudenza della Corte di Cassazione, vi sono alcune accortezze da applicare per evitare che il fornitore dell'esportatore abituale possa essere ritenuto corresponsabile della frode messa in atto da quest'ultimo che possono essere riassunte nel principio "procurarsi in modo diligente le prove della propria buona fede".

La buona fede non singifica "fidarsi ad occhi chiusi" ma implica il fatto che il **fornitore riesca a dimostrare di essersi comportato in modo diligente**, effettuando tutte le attività di controllo e assumendo **informazioni sul cliente tipiche del "commerciante avveduto"**, vericando l'affidabilità della controparte.

E' **quindi importante che, in caso di ricevimento di una lettera d'intenti, il fornitore esegua un minimo di indagine sul cliente e si precostituisca un dossier contente le informazioni sullo stesso conoscibili nel momento in cui l'operazione di vendita senza iva viene posta in essere**, eventuali informazioni sul contribuente conoscibili solo successivamente infatti non possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di un eventuale accertamento che non può essere fondato su una valutazione ex post.

Tipici elementi da vericare, **e da conservare** ai fini di una eventuale difesa, potrebbero essere, **oltre ovviamente alla corrispondenza tra il documento ricevuto e quello trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ad esempio:**

1. **Visura camerale** che dimostri **l'anzianità del cliente e la sua iscrizione alla camera di commercio da almeno un anno;**
2. **Effettività della sede legale e detenzione di sedi operative**;
3. **Tipo di attività** svolta;
4. **Presenza di dipendenti e in generale di una struttura organizzativa aziendale**;
5. **Presentazione dei bilanci** in Camera di Commercio.

Il ns. consiglio è, soprattutto in presenza di clienti "nuovi", di cercare di comportarsi come sopra, per evitare di essere coinvolti in frodi aventi ad oggetto l'emissione di false lettere di intento.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24023 CLUSONE (BG) – Via N. Zucchelli, 2 - Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it